



# COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

**ORDINANZA N° 114 DEL 31.5.2006**  
**DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI NUMERICI**  
**PROVVISORI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA**  
**SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

**Art. 2 Legge 05.01.1996 n. 25**

## IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

### PREMESSO:

**che** la legge 25 agosto 1991 n.287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi" stabilisce che l'apertura ed il trasferimento degli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo;

**che** l'art.2 della legge 5 gennaio 1996 n.25, dispone testualmente "fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991 n. 287 l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, di un parametro numerico, che, assicurati, in relazione alla tipologia degli esercizi la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore il più equilibrato rapporto tra esercizi e la popolazione residente e fluttuante;"

**RICHIAMATO** il provvedimento Sindacale n° 253 emanato in data 09.12.03 recante la:  
determinazione dei criteri e dei parametri numerici provvisori per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande- Art. 2 Legge 5.1.96 n° 25;

### RILEVATO:

**-che** il turismo tradizionale e culturale, nonché quello pendolare sul nostro territorio rappresentano una risorsa confermata nel tempo, unitamente alla sopraggiunta necessità della consumazione fuori casa che è sempre più diffusa a seguito del consolidato uso dell'orario di lavoro continuato sia nel pubblico che nel privato;

**-che** il numero delle autorizzazioni per ciascuno dei vari tipi di esercizi deve essere tale da permettere ai consumatori in qualunque parte del territorio comunale, in ogni periodo dell'anno, di usufruire del servizio commerciale della somministrazione di alimenti e bevande con facilità e continuità;

**-che** il numero delle autorizzazioni deve essere tale da impedire che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di esercizi;

**-che** l'apertura ed il trasferimento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande destinati ad integrare altre strutture commerciali deve essere facilitata, nell'interesse generale degli scambi ed in quello dei consumatori;

## **CONSIDERATO:**

**-che** sul nostro territorio ha particolare rilevanza, per lo sviluppo economico, il sorgere di attività a conduzione familiare, insediate in locali ubicati in centri storici o in località caratteristiche del territorio;

**-che** tali locali costituiscono richiamo a seguito della peculiarità dovuta alla tipicità dell'ubicazione e dei prodotti offerti al consumatore;

## **PRESO ATTO**

-Che uno degli obiettivi principali del programma dell'Amministrazione è il rilascio dei beni culturali, puntando sul turismo per far conoscere le bellezze e il fascino di Bacoli e per incrementare il reddito e posti di lavoro

**-che** il settore di riferimento è caratterizzato da una forte dinamicità sia per quanto riguarda lo sviluppo dei consumi che la notevole evoluzione delle tipologie distributive;

**-che** vi è l'esigenza, pertanto, di procedere ad una parametrizzazione della rete dei pubblici esercizi finalizzata ad estendere l'offerta sia nel settore della ristorazione che in quello della somministrazione, delle bevande in funzione della iniziativa dinamica degli imprenditori e di un adeguamento della rete alle esigenze dell'utenza;

## **ATTESO:**

**-che** a causa della crescente domanda e nell'indisponibilità attuale di nuove aperture di pubblici esercizi, non è opportuno scegliere sistemi di assegnazione, delle disponibilità che possano, in qualsiasi modo, determinare incongruenze o mancanza di correttezza e trasparenza dell'azione Amministrativa;

**-che** le operazioni, per l'accoglimento delle istanze dovranno svolgersi in perfetta regolarità ed in forma pubblica;

**RITENUTO** che alla luce di tali considerazioni, si ritiene opportuno di dover modulare, in assenza del regolamento, da parte del competente Ministero prima e Regione dopo, l'offerta di nuovi Pubblici esercizi tipo A, B nel rispetto delle previsioni contenute nel disciplinare richiamato;

**TENUTO CONTO** che a seguito di pubblicazione del precedente bando avvenuta in data 20.04.04 non sono state assegnate n° 11 autorizzazioni di tipologia A stagionale e n° 16 di tipologia B stagionale;

che sono state dichiarate decadute n° 2 autorizzazioni di tipologia A annuale e n° 2 di tipologia B annuale e n° 1 Stagionale di Tipologia B;

**-che** in rapporto, con la popolazione residente e fluttuante si possono assegnare ulteriori n° 3 autorizzazioni di Tipo A annuale e n° 3 autorizzazioni di Tipo B annuali

**Ritenuto** di non fissare un parametro numerico per la tipologia C;

**Atteso** che a tale attività si ritiene di assegnare la tipologia corrispondente all'attività di somministrazione effettivamente svolta congiuntamente a svago;

Rilevato che nell'ambito delle attività operanti sul territorio a seguito di adozione del PUC, avvenuto in data 24.01.90 con delibera Consiliare n° 2, risultano rilasciate n° 3 autorizzazioni amministrative di cui alla Tipologia C, afferenti attività di somministrazione congiunte di tipologia A.

**VISTA**, la legge 25.08.91 n. 287;

**VISTO** l'art. 2 della legge 25/96;

**VISTO** gli art. 107 e 109 del D.L.gs 267/2000

### **ORDINA**

- 1) Di approvare la disciplina transitoria di seguito riportata, di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande art.5) lett a), b) - legge 287/1991, annuale e stagionale sono rapportate all'intero territorio Comunale
  
- 2) Di non procedere al momento del rilascio delle nuove autorizzazioni alla classificazione in categorie dei pubblici esercizi prevista dal D.M. 22.02 77, in quanto il Ministero delle attività produttive ha precisato in data 20.03.01, che detta norma deve intendersi superata in quanto la Legge 524/74 che ne prevedeva l'emanazione è stata abrogata;
  
- 3) Di recuperare, in caso di cessazione o decadenza le attività di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, soggette ai parametri numerici, nella corrispondente tipologia, che si andranno a rilasciare, con successivo bando;
  
- 4) Di non imporre distanze minime o massime fra gli esercizi, all'atto dell'apertura di nuove attività di somministrazione o per il trasferimento di quelle esistenti;
  
- 5) Di trasformare su richiesta, ove esistono i presupposti strutturali, le autorizzazioni stagionali di somministrazione di alimenti e bevande rilasciate prima del precedente bando, in annuali.
  
- 6) Di rilasciare ai 3 titolari di autorizzazioni di Tipologia C su richiesta di parte, in sede di conversione ai sensi dell'art.11 della legge 287/91, l'autorizzazione corrispondente alla tipologia di attività effettivamente svolta.
  
- 7) Di fissare la validità delle autorizzazioni Stagionali dall'1.04 al 31.10
- 8) Di stabilire che il presente provvedimento abbia efficacia a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.

## **ALLEGATO A**

### **DISCIPLINA TRANSITORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Art, 5 lett. a), b) - Legge 287/1991**

#### **ART. 1 CONTENUTI E DISPOSIZIONI**

I. La presente stabilisce le norme transitorie per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge 25.08.1991, n. 287.

2. Le norme di cui al comma 1) rimangono valide fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della L. 25/48/1991, n. 287 e comunque fino a quando non interverranno disposizioni normative che le rendano inapplicabili. Non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande nei casi indicati all'art.3 comma 6. Legge 287/91

#### **ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI**

Ai fini dell'applicazione del Parametro Numerico relativo al rilascio delle autorizzazioni, gli Esercizi Pubblici soggetti alla presente Disciplina Transitoria, ai sensi dell'art.5 1° comma della Legge n.287/91, sono distinti in:

**Tipo A esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, , trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);**

**Tipo B esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi grado, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia ~, (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili); sono ammesse anche porzioni monouso provenienti da laboratori autorizzati con esclusione della cottura sul posto; nel caso l'esercizio non sia in grado di soddisfare i requisiti igienici per l'utilizzo e il lavaggio di piatti e stoviglie, potranno essere utilizzati solo materiali a perdere. La somministrazione dei prodotti di gastronomia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della vigente normativa in materia igienico-sanitaria.**

**Tipo D esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi grado.**

#### **ART. 3 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI**

Nell'arco di vigenza della presente disciplina verranno rilasciate nuove autorizzazioni annuale e stagionale, rapportate all'intero territorio, secondo il prospetto di seguito riportato e suddivise per tipologia A, B, :

Prospetto parametri numerici Autorizzazioni permanenti e stagionali

AUTORIZZAZIONI TIPO A- ANNUALE N. 5  
AUTORIZZAZIONI TIPO A- STAGIONALE N. 11  
AUTORIZZAZIONI TIPO B –ANNUALE N. 5  
AUTORIZZAZIONI TIPO B- STAGIONALE N. 16

#### **ART. 4 DOMANDA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 3**

1. La domanda per il rilascio delle nuove autorizzazioni tipo A) e B), deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente, il codice fiscale o la partita IVA;
- b) l'ubicazione precisa (via/piazza, numero civico) dell'insediamento;
- c) la tipologia dell'esercizio in riferimento all'art. 5 della legge 25/08/1991, n. 287 e in relazione all'art. 3 della presente Disciplina Transitoria;
- d) numero e data di iscrizione del REC per la somministrazione di alimenti e bevande del richiedente e la sede della Camera di Commercio nella quale lo stesso è iscritto;

#### **ART. 5 RILASCIO AUTORIZZAZIONI**

1. L'apertura di nuovi esercizi avverrà a seguito di espletamento di procedura concorsuale il cui bando sarà approvato con apposita determinazione del Responsabile del Settore, che fissa le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Nel caso di domande pervenute in pari data e in numero superiore alla riserva disponibile, si procederà a sorteggio in presenza degli interessati.

2. Ai sensi dell'art. 3 della già citata legge 25,08.91, n. 287 l'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Settore con l'osservanza dei criteri e parametri e ambiti di cui ai precedenti articoli e a condizione che il richiedente sia Iscritto al REC.

Ai fini del rilascio della autorizzazione il Responsabile accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con il DM 564/94, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

#### **ART. 6 REQUISITI DEGLI ESERCIZI**

1. I Pubblici Esercizi di qualsiasi tipologia, per essere attivati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) "sorvegliabilità" ai sensi del D.M. 17.12.1992 n. 564 e successive modifiche ed integrazioni.;
- b) conformità dei locali destinati ai servizi e a laboratori uso cucina per la preparazione degli alimenti alle disposizioni di cui alle procedure per la registrazione delle attività disciplinate dal Regolamento (CE) n° 852/04;
- c) conformità degli esercizi alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici secondo le norme riportate nell'atto deliberativo di CC n. 15 del 07.04.2000

#### **ART. 7 ATTIVITÀ ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL PARAMETRO NUMERICO.**

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L. 25.08.91, n. 287 sono rilasciabili, in quanto escluse dall'applicazione dei parametri numerici di cui al precedente art. 3, le autorizzazioni per:

- a) somministrazione effettuata a domicilio dei clienti nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie;
- b) somministrazione che viene effettuata negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande e nei complessi ricettivi a carattere complementare e negli allestimenti concernenti il turismo sociale, purché le somministrazioni avvengano limitatamente alle persone alloggiate;
- c) somministrazioni effettuate all'interno di esercizi posti in aree di servizio delle autostrade, stazioni ferroviarie, aeroportuali, marittime e interportuali;

d) somministrazioni effettuate negli esercizi di cui all'art. 5-1° comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287 alle seguenti condizioni:

- l'attività imprenditoriale di trattenimento e di svago sia nettamente prevalente a quella di somministrazione;
- i locali in cui si effettua la somministrazione non abbiano accesso diretto ed autonoma rispetto, ai locali o spazi in cui si effettua l'attività di trattenimento o di pubblico spettacolo;
- la somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago;
- qualora l'autorizzazione è richiesta per esercizi operanti nell'ambito di parchi pubblici e negli impianti sportivi, la somministrazione di bevande è limitata esclusivamente alle bevande aventi un contenuto alcolico non superiore al 21 per cento del volume.

e) somministrazioni effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale la cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, nonché delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art. 3 della L. 11/08/1991, n. 266 iscritta nei Registri Generali della Regione;

f) somministrazioni effettuate in via diretta a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) somministrazioni effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose e in stabilimenti militari delle Forze di Polizia e dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

h) somministrazioni effettuate all'interno dei mezzi di trasporto pubblico quali: treni, aerei, metropolitane, navi, ecc..

2. Tra le attività di somministrazione effettuate negli esercizi di cui all'art. 5-1° comma, lett. c) della Legge 25/08/1991, n. 287 sono incluse quelle che hanno ad oggetto l'uso del computer per navigare in Internet denominate "internet-point" alle condizioni di cui alla precedente Lett. d);

3. Le attività di cui al precedente comma 1° devono rispettare i requisiti previsti al precedente art. 4 nonché ogni altra prescrizione che può essere impartita dall'Autorità Sanitaria Locale.

#### **ART. 8 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI**

1. Il termine per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 5, è dà 45 a 90 giorni dalla data di presentazione delle richieste e/o comunicazioni e/o denunce d'inizio attività.

#### **ART. 9 SANZIONI**

Le violazioni alla presente disciplina sono sanzionate ai sensi dell'art. 10, della legge n. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle altre norme di legge e di regolamento in quanto applicabili.

#### **ART. 10- DISPOSIZIONI FINALI**

**Per quanto non contemplato nella presente Disciplina, si rimanda ai contenuti dalla Legge 25/08/1991, n. 287 nonché della Circolare Ministeriale n. 3268/c del 13/12/1991.**

Lo scrivente dispone l'esecuzione della presente ordinanza, ivi compresa l'adozione e la pubblicazione del bando.

Il Responsabile del VI Settore  
Rag. Pini Umberto